

UNITA' DI PROGETTO - PNRR SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA UFFICIO TRANSIZIONE ECOLOGICA

ORDINANZA SINDACALE N. 439 DEL 20/06/2024

Oggetto: **Divieto temporaneo di balneazione presso spiaggia** CAMPEGGIO SASSO

IL SINDACO

Richiamata la Determinazione Dirigenziale n° D.D. N. 237/A1409D/2024 del 03/04/2024 con la quale la Regione Piemonte ha individuato le zone idonee e non idonee alla balneazione per l'anno 2024;

Vista la nota trasmessa da ARPA (ns. prot. n. 33006 del 20/06/2024), nella quale vengono comunicati gli esiti sfavorevoli del controllo routinario del 17/06/2024 presso la zona balneabile denominata:

CAMPEGGIO SASSO (ITOO1103072001)

Escherichia coli: 1120 MPN/100 ml (limite massimo 1000 MPN/100ml)

Atteso che per quanto sopra, a tutela della salute pubblica, si rende necessario emettere il divieto temporaneo di balneazione presso la spiaggia in oggetto.

Visti:

- il D.Lqs. 30 maggio 2008, n°116;
- il D.M. 30/03/2010;
- qli artt. 50 e 54 del D.Lqs.267/2000;
- l'art. 25 dello Statuto Comunale

ORDINA

il temporaneo divieto di balneazione, a far tempo dalla data odierna e fino a nuova disposizione presso il sito denominato CAMPEGGIO SASSO (ITOO1103072001).

ORDINA

Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.P.R. 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico su banca dati del Comune di Verbania. altresì all'Ufficio competente per la segnaletica l'apposizione dei relativi cartelli di divieto di balneazione, inamovibili e con dizione multilingue.

Il presente provvedimento viene emesso per la salvaguardia dell'incolumità e della salute pubblica.

Le violazioni al suddetto divieto saranno punite ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 con sanzione amministrativa pecuniaria da $\leq 50,00$ ad $\leq 500,00$.

Il personale di Polizia Locale e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza e dell'esatta osservanza della presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241 del 07/08/1990, si avverte che, avverso la presente Ordinanza, in applicazione della L. n. 1034 del 06/12/1971, chiunque vi abbia interesse può ricorrere entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale di Torino o, in alternativa, al Presidente della Repubblica entro 120 giorni. È ammesso ricorso gerarchico al prefetto del Verbano Cusio Ossola entro 30 giorni dalla pubblicazione all'Albo on-line del Comune di Verbania.

Verbania, lì 20/06/2024

IL SINDACO MARCHIONINI SILVIA